



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.02.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13.07.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18.07.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.06.2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12.06.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22.06.2022*

*Pubblicato al n. 932 dal 22/07/2022 al 06/08/2022
Pubblicato al n. 1135 dal 12/09/2022 al 27/09/2022*

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale di Fossalta di Piave e delle Commissioni Consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si dovessero presentare casi che non risultino disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.
3. Il Presidente ha la facoltà sottoporre la risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente regolamento all'esame della competente commissione consiliare (qualora istituita) per l'acquisizione di pareri in merito.

CAPO I ADUNANZE

ARTICOLO 2

Luogo delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze speciali o di forza maggiore non consentano le riunioni nella sede consueta il Sindaco determina il luogo di riunione del Consiglio. Di ciò deve darsi notizia alla cittadinanza, da parte del Sindaco, mediante pubblici avvisi.
2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà mai essere fissato fuori del territorio del Comune.

ARTICOLO 3

Convocazioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce:
 - a) per determinazione del Sindaco;
 - b) per domanda di almeno un quinto dei Consiglieri in carica;
 - c) per decreto del Prefetto.
2. Quando la convocazione viene richiesta da un quinto dei consiglieri, occorre che sia presentata una domanda sottoscritta dai richiedenti. La domanda deve contenere l'indicazione degli argomenti della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza. In questo caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro 20 giorni.

ARTICOLO 4

Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
2. Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

ARTICOLO 5

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare. E' atto di competenza del Sindaco. E' suo potere apportare modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo e successivi artt. 6, 8,10,20 e 21.

2. Devono essere iscritti all'ordine del giorno con precedenza assoluta gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune (Giunta, Consiglio) i cui componenti sono cessati per dimissioni, decadenza od altre cause. Seguono le proposte dell'autorità governativa e regionale, della Giunta Comunale e dei Consiglieri in ordine di presentazione.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.

ARTICOLO 6

Avviso di convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi ad ogni Consigliere con le modalità indicate al successivo comma 2.
2. L'avviso di convocazione, che deve indicare l'organo che ha preso l'iniziativa della convocazione, il giorno, l'ora e il luogo di riunione, deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare in seduta pubblica o segreta, la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci, va consegnato o spedito mediante:
 - a) persona incaricata delle notifiche;
 - b) telegramma o raccomandata;
 - c) consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d) a mezzo posta elettronica certificata;
 - e) a mezzo posta elettronica con conferma di invio e lettura previa scelta espressa da parte del consigliere comunale;almeno tre (3) giorni liberi (festivi inclusi) prima della riunione.
3. Il consigliere eventualmente residente in altro Comune deve fissare un recapito in Fossalta di Piave da comunicare per iscritto alla Segreteria Comunale, indicando la persona cui devono essere recapitati gli avvisi di convocazione.
4. L'avviso di convocazione, per le convocazioni d'urgenza, deve essere consegnato o spedito almeno 24 ore prima della seduta, salva la facoltà della maggioranza dei Consiglieri di chiedere il rinvio, ad altro giorno, delle deliberazioni non ritenute urgenti.
5. Parimenti deve essere consegnata o spedita almeno 24 ore prima della seduta, la modifica o integrazione d'urgenza dell'ordine del giorno di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 7

Avviso al pubblico

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

ARTICOLO 8

Deposito e consultazione degli atti - rilascio copie

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria comunale almeno 72 ore prima dell'ora di convocazione della stessa. L'esame degli atti da parte dei consiglieri avviene durante il normale orario d'ufficio. I consiglieri comunali potranno accedere alla documentazione anche dal sito istituzionale dell'ente nella parte EXTRANET utilizzando le credenziali indicate nella lettera di convocazione della riunione. Le credenziali sono strettamente riservate e non possono essere divulgate.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene rispettato il termine di cui al precedente comma, salvo i casi di convocazione d'urgenza o di modifiche o integrazioni d'urgenza per i quali il termine è di 24 ore prima.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. Ad ogni capogruppo è rilasciata, su richiesta, copia delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 9

Informazioni ai consiglieri

1. Il Sindaco o il suo delegato e i Capigruppo, su richiesta di almeno uno, si incontrano almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio comunale, per approfondire gli argomenti posti all'ordine del giorno.

CAPO II SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 10 Numero legale

1. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri, salvo i casi nei quali la legge richieda una presenza qualificata.
2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi ed i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ARTICOLO 11 Apertura di seduta e mancanza del numero legale

1. La seduta viene aperta all'ora fissata nell'avviso di convocazione, ovvero appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario.
2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze preventivamente giustificate.
4. Durante lo svolgimento della seduta, il Presidente non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
5. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire a sua discrezione che non potrà superare i 30 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
6. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
7. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 12 Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati nel presente regolamento. Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno e l'ora della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente.

ARTICOLO 13

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio mediante comunicazione motivata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento nel verbale.
2. Qualora il Segretario comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a tre (3) sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio comunale.
3. Il Presidente fissa un termine non inferiore a 3 (tre) giorni per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza, e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale successiva alla scadenza del termine.
4. Il Consiglio comunale, se ritiene prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza e procede alla surrogazione del consigliere decaduto nella successiva seduta del consiglio comunale che dovrà avere luogo entro e non oltre il termine dei successivi 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 14

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si tratti di questioni concernenti persone.

ARTICOLO 15

Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio comunale sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamenti, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
2. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente le qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di un consigliere ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi. Il Presidente dispone l'allontanamento del pubblico presente.

ARTICOLO 16

Adunanze "aperte"

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi pubblici.
2. Alla stessa possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana di Venezia, di altri Comuni, di enti pubblici, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti da loro rappresentante.
4. A discrezione del Presidente può essere concessa la parola anche a persone del pubblico.

5. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione, o, infine, la nomina di una commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri comunali.
6. Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere trattati argomenti di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate assunzioni od impegni di spesa a carico del Comune.

ARTICOLO 17 **Disciplina delle adunanze**

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso. Esauriti gli argomenti il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio, nonché su altre eventuali questioni.
2. Durante la seduta, manifestazioni e discorsi incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare sono vietati; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini, come non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento.

ARTICOLO 18 **Comportamento dei consiglieri**

1. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente ed al Consiglio. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.
2. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare in qualsiasi momento interventi per un richiamo al regolamento.
3. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
4. Il richiamato può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
5. Se il consigliere persiste nella trasgressione il Presidente gli interdice la parola.
6. Nella ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta e convocare la riunione dei capigruppo. Nel caso non si raggiunga un accordo il Presidente può allontanare il consigliere per la prosecuzione dei lavori.

ARTICOLO 19 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare allo stesso riservata. Le persone che assistono debbono restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri.
3. Oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, a seconda delle esigenze della materia in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio a maggioranza.
4. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione dell'Autorità di P.S..
5. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato oppure toglierla definitivamente.

ARTICOLO 20 **Presidenza**

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al vicesindaco, se consigliere comunale, altrimenti al consigliere anziano.

ARTICOLO 21

Attribuzioni del presidente

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di descrizione indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento. In particolare concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura della seduta.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato, su proposta del Presidente o di un consigliere, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa, su proposta del Presidente, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
5. Il Presidente, può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati.

ARTICOLO 22

Ordine della seduta

1. Non è ammesso assumere deliberazioni su argomenti che non figurano all'ordine del giorno.
2. Il Presidente, l'Assessore o il Consigliere proponente riferisce intorno all'oggetto in trattazione.
3. L'argomento può anche essere illustrato a mezzo di relazione scritta.
4. La proposta di deliberazione può anche non esservi quando non si ritenga opportuno formularla preferendo che scaturisca dalla discussione. Esaurita l'illustrazione dell'argomento e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione, da adottarsi con l'osservanza delle norme e delle procedure di legge.
5. Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri, ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente.
6. La discussione su ogni argomento segue questo ordine:
 - a) discussione generale seguita da eventuale proposta di deliberazione o di rinvio e votazione sui punti "all'ordine del giorno";
 - b) discussione particolareggiata sull'oggetto nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti, sottoemendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
 - c) votazione complessiva sull'oggetto.

ARTICOLO 23

Norme per la discussione

1. La parola è concessa ai consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione. Nella discussione generale di ogni argomento, i consiglieri non possono parlare più di due volte, salvo che il Presidente, tenute presenti le circostanze di fatto, non ritenga consentire eccezioni.
2. Ogni intervento deve essere di norma contenuto nel limite di tempo di 15 minuti.
3. Il termine di tempo previsto al comma precedente è raddoppiato per le discussioni generali relative al Bilancio preventivo, al Consuntivo, ai Programmi di investimento, ai Piani urbanistici e loro varianti ed ai Regolamenti.

ARTICOLO 24

Mozioni ed emendamenti

1. Fino a 24 ore prima dell'inizio della seduta consiliare ogni consigliere ha diritto di presentare mozioni o emendamenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La mozione consiste in una richiesta di votazione intesa a respingere il provvedimento in esame.
3. Le mozioni sono votate subito dopo la chiusura della discussione.
4. L'emendamento consiste nella proposta di apportare soppressioni, modifiche od aggiunte al testo del provvedimento in esame.
5. La votazione sugli emendamenti precede quella sul testo del provvedimento complessivo.
6. Vengono posti in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
7. Il Presidente, in particolari circostanze e per importanti motivi, può autorizzare l'esame di mozioni o emendamenti presentati, da lui stesso o dai capigruppo, durante la seduta del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 25

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale, per un Consigliere, il sentirsi attribuire, in un precedente intervento, da un oratore, opinioni contrarie o diverse da quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta o vedersi attribuito opinione ritenuta contraria a quella manifestata.
2. In ogni momento i consiglieri possono chiedere la parola per fatto personale, indicando in che consista il fatto stesso. L'intervento per fatto personale è volto a replicare alle affermazioni nelle quali il Consigliere è stato citato.
3. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, il richiedente può appellarsi al Consiglio, il quale decide con voto palese.

ARTICOLO 26

Dichiarazione di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione generale, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i 5 minuti.

ARTICOLO 27

Dichiarazione di astensione dal voto

1. Prima che abbia inizio la votazione, i consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto specificandone i motivi. Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di 5 minuti.

ARTICOLO 28

Dichiarazione di immediata eseguibilità

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili nei casi d'urgenza, con separato voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 29

Revoca o modifica di precedente deliberazione

1. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale vigenti devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

ARTICOLO 30

Obbligo di astensione

1. I consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse a norma di legge.

ARTICOLO 31 **Continuazione di seduta nei giorni successivi**

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno proseguirà, se necessario, nei giorni successivi, ove stabiliti nell'avviso di convocazione.
2. Qualora nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di proseguire la seduta in altro giorno prefissato, oppure debbano essere inseriti all'ordine del giorno altri argomenti oltre a quelli rimasti da trattare, il Consiglio dovrà essere riconvocato osservando le formalità di rito.

CAPO III **INTERROGAZIONI, E MOZIONI**

ARTICOLO 32 **Norme comuni**

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune ed argomenti di interesse generale della cittadinanza, al fine di esplicitare la loro funzione di controllo e di sindacato.

ARTICOLO 33 **Interrogazione**

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta da uno o più Consiglieri al Sindaco o alla Giunta se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta all'interrogante sia esatta, se si intenda dare al Consiglio notizia su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'Amministrazione, ovvero se sia stata presa una decisione su determinati oggetti.
2. Ad essa, di regola, viene data risposta scritta entro 30 gg.
3. La risposta scritta può essere sostituita da risposta orale nell'ambito della seduta consiliare.

ARTICOLO 34 **Interpellanza**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta da uno o più Consiglieri al Sindaco o alla Giunta per avere notizie sui motivi e gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento o una questione di particolare rilievo.
2. Ad essa, di regola, viene data risposta scritta entro 30 gg.
3. La risposta scritta può essere sostituita da risposta orale nell'ambito della seduta consiliare.

ARTICOLO 35 **Mozione e suo Svolgimento**

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio Comunale e deve essere presentata per iscritto da almeno due consiglieri o da un capogruppo.
2. La mozione presentata viene inserita nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.
3. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente può, senza far luogo a discussione immediata su di essa, farne prendere atto a verbale, assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati come previsto dal presente regolamento

CAPO IV

VOTAZIONI

ARTICOLO 36

Modi di votazione e generalità

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi di maggioranze qualificate previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga in tal senso.

ARTICOLO 37

Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che la domandino almeno tre Consiglieri.
2. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" o del "no"; il Segretario fa l'appello, annota i voti, il Presidente ne proclama il risultato.

ARTICOLO 38

Controprova

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiede, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente accerta il risultato della prova e della controprova.

ARTICOLO 39

Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede.
2. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori, nominati prima della votazione stessa.
3. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ai quali compete di accertare il risultato e verificare la regolarità della votazione, ne proclama l'esito.

C A P O V VERBALI

ARTICOLO 40

Forma e contenuto

1. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario comunale; devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché le astensioni.
2. Dai verbali deve inoltre risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e quando la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. Il verbale deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro le proposte.
4. Le sedute del Consiglio Comunale devono, di norma, essere registrate su supporti magnetici digitali o audiovisivi.
5. La registrazione della seduta viene conservata a cura dell'ufficio di segreteria per un periodo di almeno un anno.
6. Dell'avvenuta pubblicazione dei verbali viene data comunicazione, di regola contestuale, ai Consiglieri comunali. Ogni consigliere comunale, fino a tre giorni antecedenti il Consiglio che va alla lettura ed approvazione di quel verbale, può chiederne l'integrazione (in sede di verbale di approvazione), utilizzando la trascrizione della registrazione, limitatamente alla parte di cui chiede l'integrazione, operata dall'ufficio preposto. Nel caso in cui non sia possibile effettuare in

tempi utili le operazioni correlate all'integrazione, il Presidente potrà rinviare a successiva seduta l'approvazione del verbale di cui è richiesta l'integrazione.

ARTICOLO 41 **Dichiarazioni a verbale**

1. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, in corso di seduta, che nel verbale si facciano constatare il suo voto ed i motivi del medesimo.
2. I Consiglieri possono richiedere inoltre al Presidente che i loro discorsi o interventi vengano riportati integralmente a verbale. In tale caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Sindaco.
3. E' vietato riportare a verbale eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso o diffamato, le stesse possono essere iscritte a verbale in modo conciso, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

ARTICOLO 42 **Verbali di seduta segreta**

1. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone.

ARTICOLO 43 **Firma dei verbali**

1. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 44 **Disponibilità dei verbali**

1. I verbali devono di norma essere posti a disposizione dei Consiglieri entro il trentesimo giorno successivo a quello della seduta consiglio.

ARTICOLO 45 **Deposito dei verbali**

1. I verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio.
2. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Responsabile dell'ufficio Affari Generali o al Segretario comunale.

C A P O VI **GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

ARTICOLO 46 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.
4. Nel caso però che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
5. I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza, sarà considerato tale, il Consigliere non componente la Giunta che abbia riportato il maggior numero di voti all'interno della propria lista.

6. Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto o da Consiglieri receduti da altri gruppi.
7. Il gruppo misto, può essere composto anche da un solo consigliere. In tal caso lo stesso consigliere assumerà automaticamente il ruolo di capigruppo; fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, nel caso in cui si aggiungano altri componenti.

ARTICOLO 47 **Conferenza dei capigruppo**

1. I capigruppo, unitamente al Sindaco, costituiscono un organismo permanente denominato conferenza dei capigruppo.
2. La sua competenza si esplica:
 - in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche a norma del presente regolamento;
 - in materia di organizzazione dei lavori del Consiglio e di svolgimento delle adunanze;
 - in particolari determinati argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio comunale.
3. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio comunale dal Sindaco.

ARTICOLO 48 **Funzionamento dei gruppi consiliari**

1. Il sindaco, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari. I gruppi possono utilizzare, nelle ore e nei giorni concordati, un locale adatto al ricevimento dei cittadini.

ARTICOLO 49 **Costituzione delle commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce nel proprio seno commissioni consiliari speciali o temporanee. La delibera consiliare che istituisce dette commissioni consiliari dovrà indicarne il numero e le competenze, nonché il numero dei componenti assegnati per ciascuna commissione.
2. Oltre alle commissioni previste dalle leggi o da altri regolamenti, il Consiglio può costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata.
3. Le commissioni consiliari sono organi interni del Consiglio comunale e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ARTICOLO 50 **Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari**

1. Le commissioni consiliari permanenti e temporanee sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascuno dei Capigruppo Consiliari, garantendo, ove possibile in ragione dei consiglieri componenti il Consiglio, la rappresentanza di genere in misura fino al 50% del numero dei consiglieri nominati.
2. Le commissioni consiliari sono presiedute da un Consigliere eletto in seno alla commissione stessa. Qualora vengano istituite Commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia, la presidenza va attribuita ad un consigliere di minoranza.
3. Gli Assessori dei vari settori possono sempre parteciparvi e così pure il Sindaco o l'assessore delegato.
4. Alle sedute delle commissioni consiliari possono partecipare esperti, tecnici e funzionari, per invito dei rispettivi Presidenti.

5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare a cui apparteneva designa un altro rappresentante e il Consiglio comunale procede alla sostituzione nella sua prima seduta.
6. Le commissioni possono altresì procedere a pubbliche udienze conoscitive.

ARTICOLO 51 **Compiti delle commissioni consiliari**

1. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:
 - a) di esaminare ed approfondire, in sede referente, le più rilevanti questioni di interesse dell'Amministrazione loro deferite dal Consiglio comunale o dal Sindaco;
 - b) di assumere diretta conoscenza delle questioni concernenti enti, aziende, istituti, società, consorzi ed altre forme associative a cui il Comune è interessato e di riferirne periodicamente al Consiglio comunale;
 - c) di svolgere di propria iniziativa un esame di controllo su materie e argomenti che ritengano di particolare interesse per il Comune, segnalandoli al Sindaco e al Consiglio comunale che decideranno sulle ulteriori procedure per quanto di rispettiva competenza.
2. Le commissioni esprimono i loro pareri di norma entro 10 gg. dalla convocazione. Per particolari argomenti le tempistiche vengono definite dal Presidente in sede di prima seduta.
3. Trascorso tale termine senza che intervenga il parere, le deliberazioni vengono sottoposte all'approvazione dell'organo competente.
4. Le commissioni potranno darsi, all'inizio di ogni anno, un programma di massima della loro attività.

ARTICOLO 52 **Convocazione, svolgimento delle adunanze e relazione finale**

1. La Commissione consiliare è convocata dal suo presidente con le stesse modalità e tempistiche previste per la convocazione del Consiglio Comunale, di cui agli art. 4 e 6 del presente regolamento.
2. La riunione delle commissioni è valida qualora siano rappresentati almeno la metà dei consiglieri assegnati.
3. Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche, in conformità a quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento.
4. Verrà trasmessa al Sindaco la relazione finale sull'attività svolta da ogni commissione.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il Consiglio comunale.

ARTICOLO 53 **Partecipazione dei consiglieri comunali**

1. Tutti i Consiglieri comunali possono assistere alle sedute delle commissioni, senza prendere parte alla discussione e alle votazioni.

C A P O VII **DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 54 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia ed entra in vigore ai sensi di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 76 dello statuto.